

# COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041' Tel 0861979142' Fax 0861979225' CF 00179510672

ORDINANZA N.227

Castelli il 11/05/2017

## IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24/08/2016 e fino a tutto il 18/01/2016 da un terremoto di elevata magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza di beni pubblici e privati;

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici registrati dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato l'intero territorio comunale;

VISTO l'esito del sopralluogo modalità ("FAST" rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) effettuato in data 20/03/2017 dalla squadra preposta di Protezione Civile n. SF1531 scheda n.11 sull'immobile in oggetto, in conseguenza del quale si dichiara che l'edificio non è utilizzabile.

DATO atto che quanto sopra rappresenta pericolo per l'incolumità degli occupanti e di tutti coloro che accedono all'immobile o che lo utilizzano a vario titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento all'insieme dei titolari, i quali dovranno farsi carico degli adempimenti ivi previsti, ognuno pro-quota;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura in questione; per quanto sopra,

## DISPONE

La non utilizzabilità dell'immobile in oggetto, sito a Castelli frazione Colledoro – loc. Villa Colli ed individuato al foglio n. 13 p.lla 269 di proprietà della sig.ra SCOCCHIA Maria nata a Basciano il 15/04/1927 oltre altri, ed ivi residente in Frazione Colledoro- Santa Lucia, 13 in qualità di comproprietaria.

## AVVISA

1. Che, ai sensi dell'Ordinanza n. 422 del 16/12/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e delle Ordinanze n.ri 10 e 12, rispettivamente del 19/12/2016 e 09/01/2017, del Commissario Straordinario, ed in particolare, ai sensi dell' art. 7, comma 8 dell'Ordinanza n. 12/2017, entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1,1-bis e 1-ter dell' art. 7, comma 8, l' incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016;

2. Che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;

3. Che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla notifica.

### **DIFFIDA**

La ditta indicata, a seguito delle riscontrate circostanze, ad accedere agli ambienti dell'unità immobiliare in questione.

Nelle more dell'esecuzione dei previsti provvedimenti di pronto intervento, ogni accesso agli ambienti di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

### **AVVERTE**

inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico;

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle ditte sopra individuate ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;

Il Sindaco  
Rinaldo SECA

